

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 78

16 marzo 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI, BARTOLINI, RENZI

**ISTITUZIONE DI GRADUATORIE SEPARATE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)**

**Oggetto consiliare n. 1188**

## RELAZIONE

L'impatto della globalizzazione con la nostra economia e l'aumento dei prezzi non ha contribuito a migliorare la situazione di quelle fasce "deboli" (anziani, disoccupati, giovani famiglie in formazione) che da tempo soffrono gli effetti di problemi ormai endemici come quello della casa, con il mercato delle locazioni che ha ormai raggiunto livelli non facilmente sostenibili, o come quello della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia e dei figli piccoli in particolare, data la cronica carenza di posti disponibili nelle strutture per l'infanzia, prime fra tutte i nidi.

Secondo un'elaborazione el Censis su dati del Ministero dell'interno, nel 2003 in Emilia-Romagna si registrava la presenza di 209.141 stranieri extracomunitari, pari al 5,1% della popolazione regionale. Ciò, a fronte di una media nazionale del 3,5%, pone la nostra Regione ai primi posti quanto a presenza di immigrati.

L'accesso ai servizi, ed in particolare all'edilizia residenziale pubblica e ai nidi d'infanzia, avviene oggi in Emilia-Romagna in modo indifferenziato per cittadini italiani e stranieri. È facile comprendere come, lasciando le cose come stanno, per gli emiliano-romagnoli ci sarà sempre meno possibilità di fruire di questi servizi. Solo n. 2005, ad esempio, ben il 27,3% delle nuove assegnazioni di alloggi pubblici degli ACER provinciali sono state effettuate a favore di extracomunitari, con punte del 41,8% a Modena e del 32,4% a Piacenza. Emerge, quindi, la netta sproporzione fra la presenza di immigrati in regione e la loro possibilità di effettivo accesso ad un bene ambito come un alloggio a canone "calmierato" come quello pubblico. Ed il già notevole divario è destinato a crescere in misura esponenziale nel prossimo futuro. Si tratta, infatti, per lo più di persone occupate in forma più o meno stabile che vivono in condizioni socio-economiche sicuramente migliori di quelle di cui avrebbero goduto nei Paesi di origine, ma che certamente possono essere classificate come "disagiate" se rapportate agli standard italiani. Di questo passo cosa diremo ai nostri anziani, ai nostri giovani, ma anche soprattutto ai meno giovani che hanno perso l'occupazione e non riescono a ricollocarsi sul mercato del lavoro? «Spiacenti, non c'è più posto, prima ci sono gli immigrati che sono appena arrivati qui . . .».

È evidente che il fatto di appartenere ad una comunità che con il lavoro di generazioni ha raggiunto una condizione di relativo benessere non può rappresentare un fattore di penalizzazio-

ne per le sue fasce deboli. Ed è altrettanto evidente che l'integrazione degli immigrati non può e non deve essere perseguita e realizzata sulla pelle dei cittadini emiliano-romagnoli, innescando una guerra tra poveri italiani ed extracomunitari.

Ecco perché riteniamo necessario e urgente un intervento di riequilibrio che intendiamo realizzare mediante un pacchetto di proposte che si concretizza oggi, con la presentazione dei primi due progetti di legge: il primo relativo a "Istituzione di graduatorie separate per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)" e il secondo concernente "Istituzione di graduatorie separate per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifica della Legge regionale 10 gennaio

2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)".

Solo in questo modo pensiamo, infatti, che si possano effettivamente concretizzare, sul piano sostanziale, quelle "Condizioni di parità con i cittadini italiani" di cui giustamente parla, al comma 6, l'articolo 40 del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione.

Il presente progetto di legge si compone di due articoli.

Con il primo si modifica l'articolo 6 della Legge regionale n. 1 del 2000, introducendo la separazione delle graduatorie per l'accesso ai nidi e stabilendo le modalità di determinazione dell'entità della quota di posti riservati ai bambini stranieri, mentre il secondo dispone l'urgente entrata in vigore della legge.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Modifica dell'articolo 6 della Legge regionale n. 1 del 2000*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi per la prima infanzia), è sostituito dal seguente:

«1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. L'accesso da parte di bambini fino ai tre anni di età cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, di seguito indicati come bambini stranieri, avviene sulla base di specifiche graduatorie ad essi riservate.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 1 del 2000 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente sentita la competente Commissione assembleare, la quota di posti da riservare ai bambini stranieri in misura non superiore al rapporto percentuale fra totale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi regolarmente soggiornanti e totale della popolazione residente nel territorio regionale, risultante dall'ultimo rapporto sull'immigrazione straniera

in Emilia-Romagna redatto dall'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2). A tal fine, in sede di redazione del rapporto, l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio provvede ad acquisire dalle questure della regione i dati relativi al rilascio di permessi di soggiorno a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi e dall'ISTAT i rilevamenti anagrafici sulla popolazione residente in regione.

1 ter. Qualora il numero di posti destinati ad una delle categorie di utenti ai sensi del comma 1 bis risulti superiore a quello delle relative domande, si procede all'assegnazione dei posti residui ad utenti dell'altra categoria.

1 quater. I servizi di cui al comma 1 favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento dei bambini stranieri.».

### Art. 2

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



























